



## IL SINDACO

### Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 10.12.2020 con la quale è stato approvato il “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2021” al fine di creare un parco cavalli adeguatamente addestrati per correre nel Campo, sotto il controllo diretto di apposita Commissione Tecnica Comunale;
- l'ordinanza del Sindaco n. 176 del 10.12.2020 relativa alle misure operative al “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2021”;
- l'ordinanza del Sindaco n. 12 del 08.03.2021 con la quale è stato rimandato lo svolgimento delle visite del Protocollo Equino ai giorni 9, 10 e 11 aprile e l’inizio dei lavori al 18 aprile p.v.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)”;

Precisato che il suddetto decreto dispone circa le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale specificandole in ordine al livello di rischio delle varie zone secondo la scala crescente dei colori ad esse associate: bianca, gialla, arancione, rossa;

Dato atto che il suddetto decreto, in particolare, dispone:

- art. 17, comma 1: “È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività [...]”;



- art. 17, comma 2: “[...] l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) [...]”;
- art. 18, comma 1: “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico [...]”;
- art. 34, comma 1: “[...] nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo”;
- art. 39, comma 1: “[...] nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo”;
- art. 41, comma 1: in zona rossa “Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.”;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della salute del 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.”, così come prorogata dall'Ordinanza del Ministero della salute del 27 febbraio 2021;

Attesa la necessità di:

- svolgere l'attività di addestramento e allenamento dei cavalli da Palio per non interrompere il processo di allevamento e di addestramento degli animali e poter riprendere non appena possibile l'attività paliesca;
- sottoporre tutti i cavalli iscritti al Protocollo equino ad una visita di accertamento sanitario da parte della Commissione Veterinaria, al fine di verificare i requisiti morfologici e la rispondenza ai parametri previsti, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. f) del Protocollo equino;
- disporre l'apertura della pista di Mociano per consentire gli allenamenti individuali ai cavalli ammessi al "Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio per l'anno 2021";

Attesa pertanto la necessità di:

- consentire lo svolgimento della visita e delle attività di addestramento dei cavalli da Palio in piena sicurezza osservando tutte le disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- rendere note con anticipo le modalità di svolgimento della visita e delle attività di addestramento dei cavalli da Palio, in relazione all'andamento dei dati epidemiologici ed al conseguente livello di emergenza (bianco, giallo, arancione, rosso) attribuito alla Regione e/o Provincia, per consentire la migliore organizzazione e partecipazione ai lavori da parte degli addetti del settore;
- raccogliere in modo organico nel "Disciplinare per l'accesso e l'utilizzo delle piste di Mociano e Monticiano" e nelle "Disposizioni per emergenza Covid-19", che si allegano alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, le varie disposizioni e indicazioni per prenotare, accedere e utilizzare le piste di addestramento del Comune di Siena;

Dato atto in particolare che:

- per la peculiarità delle attività del Protocollo equino non esistano linee guida di Enti e Organizzazioni cui fare riferimento per verificare la conformità degli standard adottati;
- i fantini del Palio possano essere indubbiamente considerati "professionisti" sia per le peculiari e specialistiche prestazioni che sono chiamati ad effettuare sia per le tradizionali modalità di ingaggio da parte delle Contrade;
- è possibile, in conformità all'andamento della situazione sanitaria relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolgere le attività del Protocollo equino adottando le

limitazioni necessarie per il distanziamento sociale e il contenimento della diffusione del virus, in ossequio al massimo principio di precauzione;

- le piste di Mociano e di Monticiano sono luoghi all'aperto e hanno dimensioni tali da assicurare un ampio distanziamento, soprattutto limitando l'accesso ai soli addetti ai lavori; entrambe le piste presentano una separazione fisica tra l'area adibita allo stazionamento dei cavalli e l'area adibita agli altri addetti;
- i lavori di addestramento del Protocollo equino rientrano nelle attività motorie e sportive sopra indicate e possono contestualmente assicurare il mantenimento delle distanze; il distanziamento è infatti garantito anche durante lo svolgimento dei lavori stessi proprio per le distanze insite nel montare a cavallo;
- l'Amministrazione effettuerà un costante monitoraggio dell'andamento dei dati epidemiologici ai fini dell'eventuale emanazione di adeguati provvedimenti per la tutela della salute pubblica;

Ritenuto pertanto di:

- stabilire che le visite e le attività di addestramento si svolgeranno comunque a porte chiuse;
- approvare il “Disciplinare per l'accesso e l'utilizzo delle piste di Mociano e Monticiano” e le “Disposizioni per emergenza Covid-19” che si allegano alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il seguente calendario dei lavori:
  - Domenica 18 aprile – Mociano – Lavori di addestramento
  - Venerdì 23 aprile – Mociano – Lavori di addestramento
  - Giovedì 29 aprile – Monticiano – Corse di addestramento
  - Martedì 4 maggio – Monticiano – Corse di addestramento
  - Martedì 11 maggio – Mociano – Lavori di addestramento
  - Sabato 15 maggio – Monticiano – Corse di addestramento
  - Venerdì 21 maggio – Monticiano – Corse di addestramento
  - Martedì 25 maggio – Mociano – Lavori di addestramento
  - Sabato 5 giugno – Mociano – Lavori di addestramento
  - Venerdì 11 giugno – Mociano – Lavori di addestramento
- precisare che il suddetto programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse nonché di decisioni riguardanti l'organizzazione dei Palii 2021;



Visto il Regolamento per il Palio e in particolare l'art. 37;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

**DISPONE**

1. che, per quanto in premessa esposto, le visite e le attività di addestramento del Protocollo equino si svolgeranno a porte chiuse;
2. di approvare il “Disciplinare per l'accesso e l'utilizzo delle piste di Mociano e Monticiano” e le “Disposizioni per emergenza Covid-19” che si allegano alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il seguente calendario dei lavori:
  - Domenica 18 aprile – Mociano – Lavori di addestramento
  - Venerdì 23 aprile – Mociano – Lavori di addestramento
  - Giovedì 29 aprile – Monticiano – Corse di addestramento
  - Martedì 4 maggio – Monticiano – Corse di addestramento
  - Martedì 11 maggio – Mociano – Lavori di addestramento
  - Sabato 15 maggio – Monticiano – Corse di addestramento
  - Venerdì 21 maggio – Monticiano – Corse di addestramento
  - Martedì 25 maggio – Mociano – Lavori di addestramento
  - Sabato 5 giugno – Mociano – Lavori di addestramento
  - Venerdì 11 giugno – Mociano – Lavori di addestramento
5. di dare atto che il suddetto programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse nonché di decisioni riguardanti l'organizzazione dei Palii 2021;
6. di dare atto che l'Amministrazione effettuerà un costante monitoraggio dell'andamento dei dati epidemiologici ai fini dell'eventuale emanazione di adeguati provvedimenti per la tutela della salute pubblica;



**DISPONE**

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- al Prefetto di Siena;
- alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Comando della Guardia di Finanza, al Comando dei Vigili del Fuoco, al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Siena, alla AUSL Dipartimento di medicina veterinaria

**DISPONE INOLTRE**

che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito dell'Ente [www.comune.siena.it](http://www.comune.siena.it), diffusa sul canale telegram dedicato al Protocollo Equino e a mezzo stampa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 24 marzo 2021

IL SINDACO  
*Luigi De Mossi*



Allegato n. 1 – Ordinanza del Sindaco n. 13 del 24/03/2021

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO  
DELLE PISTE DI MOCIANO E DI MONTICIANO**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Possono accedere alla pista esclusivamente i cavalli ammessi al Protocollo equino per l'anno in corso. L'uso della pista è a titolo gratuito.
2. I cavalli devono essere sempre accompagnati da certificazione originale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Ippiche – Area Sella ex ASSI ex UNIRE o dalla documentazione attestante l'avvenuto passaggio di proprietà, o libro genealogico estero equiparato. I cavalli devono inoltre essere in regola con le vaccinazioni previste e con il Coggins test.
3. La pista è accessibile esclusivamente negli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
4. Chiunque acceda alla pista è tenuto ad osservare scrupolosamente le presenti disposizioni nonché eventuali ulteriori indicazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno adottare.
5. Per ogni cavallo possono accedere alla pista proprietario, accompagnatore e fantino, i quali sono tenuti al rispetto delle regole, eventuali, per il distanziamento sociale.
6. Al momento di accedere alla pista, l'accompagnatore del cavallo dichiara, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la veridicità delle informazioni fornite all'Amministrazione circa:
  - l'identità del cavallo;
  - il rispetto delle indicazioni contenute nel “Protocollo per il controllo dei trattamenti farmacologici nei cavalli del Palio” adottato con la relativa ordinanza sindacale;
  - il completo esonero del Comune di Siena da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale accadimento possa verificarsi in occasione degli allenamenti in oggetto;
  - ogni altra eventuale prescrizione prevista dal Comune di Siena.
7. I fantini:
  - devono presentare almeno sette giorni precedenti la data nella quale si vuole accedere alla pista tutta la documentazione di cui alla relativa ordinanza del Sindaco;
  - devono aver compiuto i 18 anni d'età;
  - devono indossare i dispositivi di sicurezza individuale: CAP omologato CE e corpetto protettivo, cosiddetto 'tartaruga';
  - devono essere in possesso del certificato medico agonistico in corso di validità, ai sensi del D.M. 12.2.1982;
  - devono dichiarare, con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine;
  - devono essere in possesso di assicurazione personale contro infortuni;



- corrono a totale loro rischio e pericolo, senza poter nulla pretendere dal Comune in caso di incidente.
8. E' fatto divieto di condurre cani, anche al guinzaglio, nelle zone prospicienti la pista e nel recinto cavalli.
9. Per le sedute di allenamento individuale:
- le stesse si svolgono senza il presidio medico e medico veterinario;
  - la prenotazione avviene con modalità telematiche fino due giorni prima la data della seduta di allenamento; la prenotazione può essere effettuata per i sette giorni successivi a quello in cui si effettua la prenotazione;
  - al momento della prenotazione dovrà inoltre essere indicato il nome del cavallo e del fantino per gli opportuni riscontri;
  - in caso di impossibilità ad effettuare l'allenamento individuale, la prenotazione deve essere annullata. Il mancato annullamento comporta il blocco dell'utenza per 10 giorni e l'impossibilità ad effettuare nuove prenotazioni in tale periodo;
  - alla pista possono accedere massimo due cavalli per ogni sessione di lavoro che avrà durata di 45 minuti.
10. Tutti i dati raccolti sono gestiti e conservati ai sensi della normativa privacy e del GDPR. L'informativa completa è consultabile sul sito [www.comune.siena.it](http://www.comune.siena.it) nell'apposita sezione dedicata al Protocollo equino.

### **DISPOSIZIONI PER EMERGENZA COVID**

1. I lavori e le corse del Protocollo equino si svolgeranno a porte chiuse, con la sola presenza del personale addetto e dei tecnici in possesso di apposita tessera rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. Ai lavori potranno essere ammessi, nel rispetto delle norme circa il distanziamento sociale e operando un automatico rinvio al colore della Regione o della zona, i seguenti addetti tecnici:
  - zona bianco/gialla:
    - nella zona riservata ai van, potranno essere presenti tre persone per cavallo: proprietario, accompagnatore e fantino;
    - nella zona adibita solitamente al pubblico, potranno inoltre essere presenti quattro persone per ogni Contrada.
  - zona arancione:
    - nella zona riservata ai van, potranno essere presenti tre persone per cavallo: proprietario, accompagnatore e fantino;
    - nella zona adibita solitamente al pubblico, potranno inoltre essere presenti due persone per ogni Contrada.
    - le corse presso la pista di Monticiano non saranno svolte.
  - zona rossa:





- i lavori non sono svolti
3. Le visite del Protocollo equino si svolgeranno a porte chiuse, con la sola presenza del personale addetto e dei tecnici in possesso di apposita tessera rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
  4. Alle visite potranno essere ammessi, nel rispetto delle norme circa il distanziamento sociale e operando un automatico rinvio al colore della Regione o della zona, i seguenti addetti tecnici:
    - zona bianco/gialla:
      - nella zona riservata ai van, potranno essere presenti tre persone per cavallo: proprietario, accompagnatore e fantino;
      - nella zona adibita solitamente al pubblico, potranno inoltre essere presenti due persone per ogni Contrada.
    - zona arancione:
      - nella zona riservata ai van, potranno essere presenti due persone per cavallo: proprietario e accompagnatore;
      - nella zona adibita solitamente al pubblico, potrà inoltre essere presente una persona per ogni Contrada.
    - zona rossa:
      - le visite non saranno svolte.
  5. Alle visite e ai lavori potranno essere altresì ammessi, previo accreditamento, giornalisti e operatori del settore nella misura di un rappresentante per testata.

